



Spazio Aperto Servizi

LO STATUTO

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Denominazione e Sede)

È costituita, a sensi della legge 381/1991, con sede nel comune di Milano, la società cooperativa denominata "Spazio Aperto Servizi Società Cooperativa Sociale".

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, filiali succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa non ha scopo di lucro ed è tassativamente apolitica; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

La Cooperativa si propone in via prioritaria, ma non esclusiva, di offrire nell'interesse mutualistico dei soci, servizi in campo sociale, assistenziale ed educativo, anche volti a facilitare l'inserimento nella vita attiva di persone con handicap fisico, psichico o sensoriale, minore, e quanti altri possono essere riconosciuti dalla società e dalla legge come persone svantaggiate o in stato d'emarginazione.

La Cooperativa s'impegna pertanto ad offrire una risposta adeguata ai bisogni presenti sul territorio in cui opera, intervenendo in modo da stimolare lo spirito mutualistico e solidaristico nelle persone verso le quali rivolge la propria attività, e cercando di far loro raggiungere una certa autonomia e, dove possibile, un inserimento e/o integrazione nel contesto sociale.

La Cooperativa s'ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, intende cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale, sviluppando anche esperienze consortili e consorzi territoriali.

La cooperativa è radicata, in maniera prevalente, sul territorio di Milano e dell'hinterland milanese ed intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa attua in forma mutualistica e senza fini speculativi l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, mirando alla continuità d'occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Coessenziale a quanto sopra esposto è l'obiettivo di valorizzare i soci lavoratori. A tal fine la Cooperativa da un lato investe costantemente sulle possibilità di partecipazione, formazione e cogestione dei soci, dall'altro valorizza gli aspetti relazionali e di condivisione, quali strumenti essenziali per il mantenimento di uno stato di benessere all'interno della Cooperativa.

La Cooperativa pertanto, in base alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente per il raggiungimento dello scopo sociale.

La Cooperativa ha inoltre come scopo quello di offrire servizi ai propri soci e può svolgere la propria attività anche con i terzi.

La Cooperativa, al fine di garantire il corretto perseguimento dell'oggetto sociale, recepisce il Codice della Qualità Cooperativa, dei Comportamenti Imprenditoriali e della Vita Associativa di Federsolidarietà - Confcooperative.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

- a) gestione di centri diurni, centri socio-educativi e residenziali, quali comunità alloggio e strutture di prima accoglienza per persone in stato di bisogno così come indicate nel precedente articolo;
 - b) gestione di centri diurni ed altre strutture con carattere animativo - culturale finalizzate al miglioramento della qualità della vita, quali ad esempio centri estivi e oratori estivi;
 - c) gestione di servizi terapeutico - riabilitativi;
 - d) gestione di strutture alberghiere, case vacanza, volte a favorire la gestione del tempo libero e delle vacanze di persone in stato di bisogno;
 - e) gestione di servizi domiciliari di tipo assistenziale, animativo, educativo, di sostegno, effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza sia pubbliche che private;
 - f) gestione e organizzazione di corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale, nonché attività di consulenza;
 - g) sensibilizzazione e animazione della comunità sociale per aumentare la disponibilità e la consapevolezza in favore delle persone in stato di bisogno;
 - h) organizzazione di attività di promozione e sensibilizzazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazioni dei loro diritti.
- La Cooperativa può gestire tutti i servizi sopra esposti in forma diretta e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici o privati in genere.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi; in particolare, quale attività strumentale e non prevalente, la cooperativa potrà vendere e commercializzare i prodotti che vengono realizzati in proprio con scopo ergoterapeutico e riabilitativo all'interno dei vari centri quali: mobili e soprammobili, piccoli oggetti, giochi, passatempi, articoli da regalo, accessori per la casa e per l'ufficio e prodotti affini.

La Cooperativa potrà altresì assumere, sempre in via strumentale e non prevalente, interessenze e partecipazioni in altre società o enti nei limiti di legge, esclusa ogni attività di successivo collocamento.

La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci e da effettuarsi nei limiti e con le modalità determinate dalle disposizioni di legge vigenti, esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

La società potrà costituire, ai sensi della Legge 31.1.1992 n. 59, fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai quali destinare i conferimenti dei soci sovventori, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale da finanziare anche a mezzo di emissione di azioni di partecipazione cooperativa.

La Cooperativa potrà altresì emettere altri strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi secondo le modalità da prevedersi nelle relative delibere di emissione purchè nei limiti dettati dalla vigente normativa.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Gli amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni indicate dall'articolo 2529 del codice civile nei limiti e secondo le modalità ivi previste.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci)

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa

Possono essere soci le persone fisiche o giuridiche appartenenti alle categorie indicate di seguito:

1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali per lo svolgimento delle specifiche attività di volta in volta intraprese dalla Cooperativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci lavoratori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; in nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano, in proprio, imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovano in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione.

2) soci volontari, vale a dire persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi, per gli effetti e nei limiti della L. 381/91 e successive modifiche.

3) soci fruitori, vale a dire persone fisiche o giuridiche che usufruiscono, direttamente o indirettamente, dei servizi della Cooperativa.

Possono essere socie anche le persone giuridiche pubbliche o private i cui statuti contemplino espressamente il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Società Cooperative e che non avendo contrastanti interessi con quelli della Cooperativa, ne condividano i fini sociali e intendano contribuire alla loro realizzazione ed al sostegno morale ed economico.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopra indicate.

TITOLO IV

IL RAPPORTO SOCIALE

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, domicilio, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto e i motivi della richiesta;
- c) le competenze e i requisiti professionali posseduti, l'attività effettiva che intende svolgere all'interno della cooperativa;
- d) l'ammontare del capitale che intende sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore a euro 103,29, né superiore al limite massimo fissato dalla legge e il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art. 44 del presente statuto.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d), e), e f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale, partita IVA e/o codice fiscale;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda e della persona designata a rappresentare la persona giuridica.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento:
 - del capitale sottoscritto;
 - dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

I versamenti vanno eseguiti in danaro entro trenta giorni dall'invito del Consiglio di Amministrazione a provvedere.

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nella forma e nei modi stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 8 (Diritti dei soci)

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.

L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il recesso è consentito al socio che non si trovi più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali tanto per motivi soggettivi che oggettivi ovvero non abbia più i requisiti per l'ammissione.

Può altresì recedere, secondo quanto stabilito dal regolamento interno, qualora la cooperativa non gli possa garantire una collocazione lavorativa confacente la propria tipologia contrattuale concordata e nel caso in cui lo stesso non sia disponibile ad attivare un diverso rapporto lavorativo ex art. 1, c. 2 legge 142/2001.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere all'Arbitro di cui al successivo art. 44.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statuarie e le deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio di amministrazione purchè i comportamenti posti in essere costituiscano grave inadempienza;
- b) senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la cooperativa o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta; in questi casi il socio moroso deve essere invitato a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola con i pagamenti o ad adempiere alla obbligazione contratta; l'esclusione può avere luogo soltanto trascorso un mese dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente;

c) prenda parte a imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelle della Cooperativa, senza avere avuto preventiva autorizzazione dal Consiglio di amministrazione;

e) non abbia o perda i requisiti richiesti per la partecipazione alla società;

f) incorra nella cause di esclusione previste dall'articolo 2286 e 2288, primo comma del codice civile

g) non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previste dal CCNL di riferimento, come indicato nel regolamento interno;

Il socio lavoratore può essere escluso quando il rapporto di lavoro cessa per qualsiasi causa.

L'esclusione deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione e comunicata mediante raccomandata all'interessato.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione all'Arbitro di cui all'art. 44, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione, sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie sono demandate alla decisione dell' Arbitro di cui all'art. 44 del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso della partecipazione sociale interamente liberata, eventualmente rivalutata a norma del successivo art. 27, la cui liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della partecipazione sociale interamente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nel caso in cui vi siano più eredi o legatari, gli stessi devono nominare un unico delegato alla riscossione e a rappresentarli di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2° e 3° comma del cod. civ.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso della partecipazione sociale in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatte comunque salvi tutti gli altri diritti a favore degli eredi del socio defunto.

Il valore delle partecipazioni sociali per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della partecipazione sociale.

TITOLO V SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 17 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore nominale di € 103,29 ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a cinque.

La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 cod. civ.

Art. 18 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal successivo articolo 26. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito, e in mancanza il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

Al socio sovventore è attribuito 1 voto nelle assemblee della società.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci, ferme restando le disposizioni inderogabili di cui all'art. 2526 in virtù delle quali i soci sovventori vanno considerati nel numero complessivo dei soci finanziatori detentori di strumenti finanziari partecipativi che attribuiscono il diritto di voto.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO VI

AZIONI DI PARTECIPAZIONE E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Art. 21 (Azioni di Partecipazione Cooperativa)

Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 Legge 59/92.

In tal caso la Cooperativa può emettere Azioni di Partecipazione Cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le Azioni di Partecipazione Cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle attività produttive.

Il valore nominale di ciascuna azione è di € 103,29.

Le Azioni di Partecipazione Cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

All'atto dello scioglimento della società, le Azioni di Partecipazione Cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

La regolamentazione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa è demandata ad apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci che determinerà in particolare l'eventuale durata minima del rapporto sociale.

L'assemblea, in sede di delibera di emissione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'assemblea;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste senza opzione

Ai possessori delle Azioni di Partecipazione Cooperativa spetta una remunerazione maggiorata di due punti rispetto a quella dei soci cooperatori.

I possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
- b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 22 (Assemblea speciale)

L'assemblea speciale dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci dalla legge o dal presente statuto, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.

L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà d'impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nei confronti della società.

Art. 23 (Recesso)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai detentori di Azioni di Partecipazione Cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento delle azioni stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

Art. 24 (Strumenti finanziari)

E' consentito alla cooperativa emettere strumenti finanziari partecipativi e non, destinati ai soci cooperatori o a terzi, anche con durata limitata.

L'emissione degli strumenti finanziari deve essere deliberata dall'assemblea straordinaria (anche volta a delegare il Consiglio di Amministrazione ad emanare un apposito regolamento di emissione) con la quale devono essere stabiliti nel rispetto dei limiti di legge:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti ai titoli nonché, per i titoli partecipativi, l'esercizio di diritti amministrativi;
- c) l'eventuale diritto di opzione dei soci cooperatori;
- d) l'eventuale fissazione di un sovrapprezzo per gli strumenti finanziari destinati a soci non cooperatori.

Qualora vengano emessi strumenti finanziari non partecipativi con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi e il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

Ai possessori di strumenti finanziari cui spetta il diritto di voto è attribuito un numero di voti proporzionale al numero di azioni sottoscritte, secondo quanto stabilito dall'Assemblea Straordinaria in sede di delibera di emissione.

I soci finanziatori con diritto di voto, unitamente ai soci sovventori, non possono esprimere più di un terzo dei voti complessivi presenti o rappresentati in assemblea. Se per qualsiasi motivo, tale limite dovesse essere superato, l'incidenza del voto sia per il socio sovventore che per il socio finanziatore verrà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portato.

Le azioni dei soci finanziatori sono remunerate in base a quanto stabilito dall'Assemblea Straordinaria in sede di emissione dei titoli, fermi restando i vincoli ex art. 2514 c.c.

I soci finanziatori con diritto di voto, unitamente ai soci sovventori non possono eleggere più di un terzo degli Amministratori.

I soci possessori di strumenti finanziari possono essere nominati amministratori in misura non superiore ad un terzo dei membri effettivi del Consiglio di Amministrazione.

Salvo diversa disposizione deliberata in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere trasferite solo previo gradimento dell'organo amministrativo.

A tale scopo il socio deve comunicare all'organo amministrativo l'acquirente proposto e l'Organo amministrativo deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione

In caso di mancato gradimento dell'acquirente proposto dal socio finanziatore che intende trasferire i titoli, l'organo amministrativo ne indicherà altro gradito, e in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il diritto di recesso spetta ai soci finanziatori qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento come stabilito dall'Assemblea Straordinaria in sede di emissione dei titoli, e negli altri casi previsti dalla legge.

Il rimborso, in caso di recesso, dovrà essere pari al valore nominale delle azioni in caso le stesse siano in possesso di un socio cooperatore titolare degli strumenti finanziari; dovrà invece essere pari al valore nominale delle azioni maggiorato della quota di riserve divisibili, come deliberato in assemblea Straordinaria in sede di emissione di titoli, se il rimborso venga corrisposto a socio non cooperatore possessore di strumenti finanziari.

TITOLO VII

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 25 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

- 1) dal capitale sociale che è variabile ed è formato:
 - a) da un numero illimitato di quote, quante sono i soci, del valore minimo pari a € 103,29.
 - b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale;
 - c) dai conferimenti rappresentati dalle Azioni di Partecipazione Cooperativa;
 - d) dai conferimenti effettuati dai possessori di strumenti finanziari;
- 2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- 3) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci;
- 4) dalla riserva straordinaria;
- 5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Art. 26 (Vincoli sulle partecipazioni sociali e loro alienazione)

Le partecipazioni sociali non possono essere cedute con effetto verso la società, senza l'autorizzazione degli amministratori, salvo quanto previsto dalla legge o dal presente

statuto per i soci sovventori, per i possessori di azioni di partecipazione e per i possessori di altri strumenti finanziari.

Pertanto il socio deve dare comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata delle proprie intenzioni, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 6, con particolare riferimento al possesso dei requisiti soggettivi.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione all' Arbitro di cui all'art 44.

Art. 27 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.
- e) la restante parte a riserva straordinaria

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori.

Art. 28 (Ristorni)

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soli soci cooperatori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta sotto forma di retribuzione;
- aumento del capitale sociale;
- emissione di strumenti finanziari ivi comprese le azioni di sovvenzione e di partecipazione cooperativa.

I criteri di ripartizione del ristorno ai singoli soci è determinata in base a quanto statuito nel regolamento interno da approvarsi ex art. 2521, ultimo comma c.c., considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti tra la Cooperativa e il socio in base, nel caso di socio lavoratore, ai seguenti parametri:

- a) ore lavorate e/o retribuite nel corso dell'anno
- b) professionalità
- c) compensi erogati
- d) tipologia del rapporto lavorativo
- e) produttività

In ogni caso l'entità dei ristorni da ripartire fra i soci tiene conto della prestazione mutualistica offerta al socio, potendosi ridurre e, al limite annullarsi quanto più quest'ultima appaia vantaggiosa rispetto ai valori medi di mercato, configurandosi in tal caso la fattispecie del ristorno anticipato.

TITOLO VIII**ORGANI SOCIALI****Art. 29 (Organi)**

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato.

Art. 30 (Assemblee)

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R., ovvero raccomandata a mano o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione, così come individuato dal Consiglio di Amministrazione. La convocazione deve essere inviata a ciascun socio almeno dieci giorni prima dell'adunanza e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora sia della prima che della eventuale seconda convocazione. La seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e la maggioranza degli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati.

Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 31 (Funzioni dell'Assemblea)

L'assemblea:

1. approva il bilancio e la documentazione ex art. 27 del presente statuto, che devono essere messe a disposizione di ciascun socio almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea;
2. approva il programma annuale dell'attività sociale, con relativo bilancio di previsione;
3. procede alla nomina e revoca degli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e del soggetto deputato al controllo contabile;
4. determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci, se nominati
5. delibera sull'eventuale emanazione dei regolamenti interni e sugli oggetti attinenti alla gestione della società, nei limiti della competenza ad essa riservata;
6. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
7. delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, un piano di crisi aziendale qualora ne ravvisi la necessità;
8. può impartire direttive di gestione agli amministratori per l'esercizio sociale nel quale è mancata l'approvazione del programma annuale di cui al punto 2 del presente articolo;
9. delibera sull'eventuale erogazione dei ristorni ex art. 28 del presente statuto;
10. delibera sull'eventuale richiesta di ammissione del socio ex art. 6 del presente statuto;
11. delibera sulla emissione delle azioni di sovvenzione, delle azioni di partecipazione cooperativa e sulla emissione degli altri strumenti finanziari;
12. approva, previo parere dell'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;
13. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti interni.

Essa deve essere convocata almeno una volta l'anno per valutare la relazione del Consiglio di Amministrazione sugli stadi di attuazione del programma di cui al punto 2, nonché entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario.

Può essere altresì convocata su domanda di tanti soci che rappresentino un decimo dei voti spettanti a tutti i soci. In questo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo. Nella domanda di convocazione devono essere indicati gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sull'emissione degli strumenti finanziari e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 cod. civ.

Art. 32 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della Cooperativa o sulla trasformazione, l'Assemblea deve essere costituita tanto in prima quanto in seconda convocazione da almeno i tre quinti dei soci e le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci.

Art. 33 (Verbale delle deliberazioni e votazioni)

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 34 (Voto)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle partecipazioni sociali sottoscritte.

Ciascun socio, persona fisica o giuridica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da altro socio appartenente alla medesima categoria, mediante delega scritta.

Le deleghe, delle quali deve essere fatta menzione nel verbale, devono essere conservate dalla società. Ciascun socio non può rappresentare per delega più di 3 soci.

Si applica in quanto compatibile, l'art. 2372 del codice civile.

Non è ammesso il voto segreto, salvo diverse disposizioni di legge.

Art. 35 (Presidenza dell'Assemblea)

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 36 (Consiglio di Amministrazione)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 9, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i soci cooperatori, e/o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Uno o più amministratori possono essere scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale, in base ad apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori possono essere revocati dall'assemblea. In deroga a quanto stabilito dall'art. 2383, 3° comma del codice civile, all'amministratore revocato non compete il risarcimento del danno.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea.

Art. 37 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea
- b) redigere i bilanci
- c) compilare eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea
- d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale
- e) conferire procure nei limiti previsti dalla legge o dal presente statuto
- f) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni
- g) dare l'adesione della società ad organismi associativi e consortili
- h) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza o l'esclusione dei soci

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure a un Comitato esecutivo formato da alcuni

dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Al massimo ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 38 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- 2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

All'amministratore che venga a trovarsi in conflitto di interessi si applica l'art. 2391 c.c.

Art. 39 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del cod. civ.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

La scadenza della carica degli amministratori così nominati dall'Assemblea è quella degli amministratori sostituiti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 40 (Compensi agli amministratori)

Gli amministratori non hanno diritto a compenso; ad essi spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro mansioni. E' comunque fatto salvo il diritto dell'assemblea di determinare eventuali compensi da corrispondere.

Art. 41 (Rappresentanza)

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

Art. 42 (Collegio Sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge, o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I Sindaci sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Al Collegio Sindacale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2397 e seguenti c.c.

Art. 43 (Controllo contabile)

Il controllo contabile è esercitato dal Collegio sindacale qualora nominato e costituito integralmente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia; altrimenti il controllo contabile sulla società è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis comma primo del codice civile da un revisore o da una società di revisione.

TITOLO IX CONTROVERSIE

Art. 44

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società, a richiesta della parte più diligente.

L'arbitro deciderà in via irrituale secondo equità.

Resta sin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato fra le parti.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti spettanti a tutti i soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso a sensi dell'art. 9.

Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza prevista per le modifiche dell'atto costitutivo.

TITOLO X SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 45 (Liquidatori)

La società cooperativa si scioglie per le cause indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art. 2484 c.c., nonché per la perdita del capitale sociale

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma dell'art. 2484 c.c.

L'assemblea nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile, con indicazione dei liquidatori cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo;
- a chi spetta la rappresentanza della società'.

Art. 46 (Liquidazione del patrimonio)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di strumenti finanziari, dai soci sovventori e dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 27, lett. c) e dell'eventuale sopraprezzo;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO XI DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 47 (Regolamenti)

L'Organo amministrativo deve predisporre i regolamenti interni, volti a disciplinare il funzionamento tecnico e amministrativo della cooperativa con particolare riguardo ai rapporti dei soci all'interno della società, e quant'altro si riterrà opportuno per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa.

I regolamenti dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'assemblea ordinaria, con la maggioranza prevista per le deliberazioni in sede di assemblea straordinaria.

Art. 48 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, d'indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere, di fatto, osservati.

In particolare ai sensi dell'articolo 2514 la cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 49 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali previste dalla legge 381/91 nonché le disposizioni del codice civile in materia di società cooperative e, a norma dell'art. 2519 del codice civile, in quanto compatibili, le norme delle Società per Azioni.